

N. 00226/2015 REG.PROV.CAU.

N. 00494/2015 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 494 del 2015, proposto da:

Benigno D'Orazio, rappresentato e difeso dall'avv. Benigno D'Orazio, con domicilio eletto presso Stefano Lopardi in L'Aquila, Via Quinziano, 7;

contro

Coges Amp Torre del Cerrano, rappresentato e difeso dall'avv. **Antonio Senatore**, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

nei confronti di

Comune di Pineto, Comune di Silvi, rappresentati e difesi dall'avv. **Antonio Senatore**, con domicilio eletto presso Roberto Avv. Colagrande in L'Aquila, Via Ulisse Nurzia 26 - Pile; Comune di Teramo, Leone Cantarini; Regione Abruzzo, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Associazione Ambiente È/E Vita, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Bizzarri, con domicilio eletto presso Stefano Lopardi in L'Aquila, Via Quinziano, 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della deliberazione n° 12 del 28 settembre 2015 dell'assemblea dell'ente con cui è stato nominato il consiglio d'amministrazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Coges Amp Torre del Cerrano e di Comune di Pineto e di Comune di Silvi e di Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 la dott.ssa Lucia Gizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, ad un sommario esame, la domanda cautelare appare priva di fondamento, in quanto non sorretta dai prescritti requisiti del *fumus boni iuris*, non essendo i motivi di censura sollevati meritevoli di favorevole considerazione, e del *periculum in mora*, non risultando il pregiudizio lamentato nei propri confronti grave ed irreparabile;

considerato che le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) respinge la domanda cautelare e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in complessivi euro 800,00, oltre iva e cpa come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Bruno Mollica, Presidente

Maria Abbruzzese, Consigliere

Lucia Gizzi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)